

**Contratto per la fornitura di Servizi di supporto per l'assistenza ai degenti  
mediante operatori con formazione ed esperienza di soccorritore e qualifica  
di Operatore Socio Sanitario (OSS)**

L'ARNAS Civico Di Cristina e Benfratelli, con sede in Palermo, Piazza Nicola Leotta n. 4 cod. fiscale n. 05841770828 (d'ora innanzi anche Committente), in persona del Rappresentante Legale Pro tempore dott. Roberto Colletti nato a Siculiana (AG) il 4/07/1959 e domiciliato, ai fini del presente atto presso la sede legale dell'Azienda,

e

La Società Consortile Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria – SEUS S.C.p.A. (d'ora innanzi "SEUS" o "Società"), in persona del Presidente del C.d.A Dott. Riccardo Castro nato a Catania il 23.07.1974, e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede legale della Società sita in Via Caduti senza croce, 28 - 90146 Palermo, cod. fiscale n. 05871320825

**Premesso che**

- la SEUS è una società consortile, interamente pubblica, statutariamente costituita tra la Regione e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale al fine di organizzare e gestire il servizio di trasporto per l'emergenza-urgenza 118 per l'intero territorio regionale nonché tutti i servizi inerenti l'emergenza-urgenza. La società può assumere altresì lo svolgimento delle attività secondarie secondo l'art.5 dello Statuto Sociale .
- l'Azienda è azionista della società consortile SEUS e nell'ambito dei rapporti societari esistenti ha manifestato interesse ad avvalersi della collaborazione della Società per l'erogazione del servizio di supporto per l'assistenza ai degenti mediante operatori con formazione ed esperienza di soccorritore e qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS), *(individuato tra quelli di cui all'art. 3 dell' Accordo Quadro Servizi Secondari SEUS)* e delle correlate attività accessorie, da erogare presso l'Azienda.
- In ragione dei collegamenti societari esistenti, la Società ha un proprio qualificato interesse organizzativo e produttivo ad inviare le proprie risorse umane in servizio operativo presso l'Azienda Sanitaria socia affinché vengano inserite nelle attività indicate nel presente Contratto di Servizio.
- la Giunta della Regione Siciliana con Delibera n. 267 del 23/7/2013, ha istituito un Tavolo Tecnico per definire un Accordo Quadro che *"disciplini le modalità di reimpiego del personale in esubero ove vengano indicati l'individuazione e la standardizzazione delle tipologie dei servizi cosiddetti secondari, ... la durata almeno triennale delle convenzioni-contratti di servizio, nonché i rapporti giuridici ed economici tra Aziende sanitarie e SEUS S.c.p.A....."*

che in ossequio alla predetta Delibera di Giunta, in data 18/04/2014 è stato sottoscritto, da SEUS, dagli Assessorati della Salute e dell'Economia e dalla Aziende Socie della SEUS, un Accordo Quadro che definisce i requisiti che devono possedere i singoli Contratti di Servizio volti a normare i rapporti tra la SEUS S.C.p.A. e le Aziende Socie.

- che la SEUS S.C.p.A. ha provveduto a disciplinare i servizi di cui al presente contratto, attraverso apposita modifica statutaria del 18.03.2014 di cui al rep. 20714 raccolta 8424;
- che tra le parti è stata stipulata una convenzione per il servizio di supporto per l'assistenza ai degenti mediante operatori con formazione ed esperienza di soccorritore e qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) approvata con atto deliberativo dell'ARNAS n. 562 del 30/03/2018, valida per il triennio;
- la suddetta convenzione è stata oggetto di proroga fino all'8.07.2021, come da delibera n. 607 del 13.05. 2021, e successivamente fino all'8.01.2022 e fino all'8.01.2023 come da delibere n.1126 del 15.09.2021, e n. 752 del 30.05.22;
- che attualmente il personale impiegato nel servizio, ivi compresa l'ulteriore unità di personale impegnata con decorrenza 01.02.2023, giusta nota SEUS prot. 848 del 23.01.2023, è pari a n. 76 unità lavorative, come da allegato elenco;
- che la SEUS con nota prot. 10688 del 16.11.2022 manifestava disponibilità al rinnovo triennale alle medesime condizioni economiche, precisando che nelle more delle nuove convenzioni avrebbe continuato a garantire lo svolgimento delle attività senza soluzioni di continuità;

Tutto quanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1**

#### **Durata e Oggetto del Contratto**

Il presente contratto ha validità fino al 31.12.2025 a decorrere dalla data di sottoscrizione fatti salvi gli effetti prodottasi dalla data di scadenza della proroga (08.01.2023) fino alla sottoscrizione.

In tale periodo di tempo la Società erogherà il servizio di supporto per l'assistenza ai degenti mediante operatori con formazione ed esperienza di soccorritore e qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) (*individuato tra quelli di cui all'art. 3 dell' Accordo Quadro Servizi Secondari SEUS*) presso le strutture dell'azienda che saranno oggetto di specifica corrispondenza tra le parti, mediante l'organizzazione di n. 76 operatori con la qualifica di Operatore Socio Sanitario, per un monte ore annuo di 127.680 ore/lavoro, corrispondenti ad 140 ore mensili per ciascun operatore, che le parti ritengono necessarie per la corretta erogazione del servizio pattuito. Il contenuto del servizio e le modalità di erogazione potranno essere ulteriormente specificati mediante formali accordi tra le parti.

#### **Art. 2**

#### **Titolarità del rapporto di lavoro**

La SEUS, cui rimane esclusivamente ed interamente imputabile il coordinamento e la titolarità del rapporto di lavoro intercorrente con il personale che sarà dedicato

all'erogazione del servizio in oggetto (art. 6 Accordo Quadro Servizi Secondari SEUS) si impegna altresì a garantire la copertura assicurativa relativa agli infortuni sul lavoro dei propri operatori e ai rischi contro terzi nell'ambito delle competenze agli stessi assegnate.

### **Art. 3 Corrispettivo**

Per il servizio pattuito le parti convengono un corrispettivo unitario di euro 16,40 per ogni ora di servizio, per cui il corrispettivo annuo sarà annuo di euro 2.093.952,00 (calcolato così come previsto dall'Accordo Quadro per i Servizi secondari SEUS), che verrà corrisposto alla Società in quote trimestrali.

Il codice della Società da utilizzare quale indirizzo elettronico per la trasmissione di NSO è il seguente: CAW8PERJ. La Società a seguito ricezione NSO emetterà fatture con cadenza trimestrale e l'Azienda committente, dopo aver effettuato le verifiche delle attività svolte con le modalità previste dalla stessa per il proprio personale dipendente, provvederà alla liquidazione e pagamento delle fatture trimestrali entro e non oltre 90 giorni dalla data della loro emissione.

L'Azienda committente, per quanto di propria competenza, può svolgere altresì ogni attività di controllo e verifica ritenuta opportuna, anche attraverso visite ed ispezioni secondo modalità tali da non pregiudicare l'erogazione del servizio.

### **Art. 4 Organizzazione del servizio**

La Società si atterrà ai principi di efficienza, economicità e trasparenza dettati dalle norme vigenti in materia e si obbliga a strutturarsi e ad operare secondo il modello organizzativo più idoneo per l'espletamento dei servizi ad essa affidati. La Società provvederà ad organizzare tutti gli elementi necessari all'erogazione del servizio avuto riguardo ai lavoratori, ai turni di lavoro, alle ferie, ai permessi e a qualsiasi altro istituto previsto dal CCNL di riferimento, garantendo ai lavoratori il rispetto delle posizioni contrattuali individuate, in modo che siano chiamati a svolgere esclusivamente i compiti di propria pertinenza relativi alle mansioni richieste. Sarà pertanto fornito al personale operante, apposito vademecum-mansionario, relativo alla tipologia di prestazione da erogarsi, garantendo inoltre le condizioni di sicurezza e salubrità del lavoratore nell'ambito dei luoghi ove effettuata la prestazione. La Società dovrà garantire il corretto espletamento delle attività assegnate organizzando le risorse in stretta sinergia con il Committente al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. Il personale fornito per l'erogazione del servizio di che trattasi, possiede l'idoneità specifica alla mansione da espletare, senza limitazione alla stessa. Per un più efficace coordinamento del servizio con le esigenze dell'Azienda verrà nominato un referente per l'esecuzione del presente contratto.

Gli operatori SEUS, in caso di assenza a vario titolo, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Coordinatore dell'U.O alla quale afferiscono, oltre che alla Società.

## **Art. 5**

### **Controlli**

La Società dovrà effettuare specifici controlli interni al fine di consentire la verifica di ciascun processo del servizio per assicurare che lo stesso effettivamente soddisfi il Committente socio.

Il Committente e la Società SEUS, effettuano i controlli sui servizi resi presso qualunque sede di erogazione, al fine di verificare il regolare e puntuale svolgimento degli stessi.

In occasione dei controlli di cui sopra, il Committente potrà acquisire tutti i dati e le informazioni ritenute utili per accertare il pieno rispetto delle condizioni previste nel presente contratto durante il periodo di vigenza dello stesso e qualora si riscontrassero eventuali inadempimenti, ha l'obbligo di comunicazione alla controparte.

La Società presterà ai rappresentanti del Committente massima collaborazione per un efficace espletamento della loro attività di controllo.

Le parti verificano l'utilizzazione del personale in servizio, ponendo in essere qualsivoglia procedura di controllo al fine di evitare che lo stesso possa essere utilizzato in mansioni diverse da quelle previste nell'inquadramento posseduto.

## **Art. 6**

### **Obbligo di riservatezza**

La Società si impegna a non divulgare le notizie ed i dati venuti a conoscenza del personale della Società o di chiunque collabori alla sua attività, in relazione all'esecuzione dell'incarico di cui al presente Accordo.

## **Art. 7**

### **Trattamento dati personali ex D. Lgs 196/2003**

Ai sensi di quanto previsto dal Reg. 2016/679/UE e, ove applicabile, del D.Lgs . n. 196/2003 e s.m.i. resta tra le parti inteso che per tutti i dati personali trattati nell'ambito dei servizi e delle attività, in genere, svolte dalla Società per conto delle Aziende Socie committenti, titolare del trattamento restano la Regione e le Aziende Socie e che alla Società è attribuita la nomina di responsabile esterno del trattamento.

## **Art. 8**

### **Codice di Comportamento**

Visto l'art. 54, comma 5 del D. Lgs. n.165/2001; visto il d.p.r. n.62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e ad essi equiparati; vista la deliberazione n.75/2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n.

165/2001)", l'operatore recepisce, durante il periodo di vigenza del presente Contratto, le procedure per la materia di cui trattasi, già previste dal Codice di Comportamento del Committente, presso cui esegue la propria prestazione. E' fatto obbligo al Committente, di diffondere, con le misure ritenute più idonee, il proprio Codice di Comportamento al personale di cui al presente Contratto e di far sottoscrivere allo stesso, apposita dichiarazione di presa visione.

#### Art. 9

#### Risoluzione del Contratto

Ciascuna parte potrà, in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, risolvere il rapporto contrattuale di cui al presente atto, con comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata a.r., nel rispetto di un preavviso di 180 giorni, che sarà comunicato all'Assessorato regionale della Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica, che ne valuterà le motivazioni del recesso (art. 5 dell'Accordo Quadro Servizi Secondari SEUS). Qualora le parti consensualmente decidano di risolvere il contratto, la risoluzione ha efficacia ex nunc e la decorrenza degli effetti risolutivi, inizia dal momento in cui la volontà delle parti è manifestata.

#### Art. 10

#### Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice civile e alle norme di contabilità generale dello Stato.

#### Art. 11

#### Foro Competente

Per eventuali controversie legali che dovessero sorgere in dipendenza del servizio sarà competente il Foro di Palermo.

Il presente Contratto viene letto, condiviso e sottoscritto.

Palermo li,

ARNAS Civico Di Cristina e Benfratelli  
Il Rappresentante Legale  
Dott. Roberto Colletti

roberto colletti

19.04.2023

08:55:22

GMT+00:00

Firmato digitalmente da

riccardo GABRIELE CASTRO

CN = riccardo  
GABRIELE  
CASTRO  
C = IT